



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 22 Dicembre 2024 si riunisce alle ore 12:00 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Ricreativa Culturale Nuovo Quartiere di Sant'Agostino; in prima convocazione l'assemblea è andata deserta.

Si vedono in allegato le firme dei presenti all'assemblea con cui è stato raggiunto il numero di 88 votanti.

Vengono nominati Presidente e Segretario dell'assemblea relativamente il Sig. Angelo Santini e la Sig.ra Marzia Maggi.

Si procede a discutere l'unico punto dell'ordine del giorno: approvazione

Vengono condivise e lette dal Presidente Angelo Santini le modifiche applicate a norma di Legge. L'assemblea all'unanimità approva.

Data: 22/12/2024

IL PRESIDENTE

Angelo Santini

IL SEGRETARIO

Marzia Maggi

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Viale dell'Unità, 33 - 06100 Foligno (PG)

Reg. to a Foligno il 7/11/25 G. Serie 3
conferente 200,00 Decanto / ca
per il D. L'Addetto al servizio
Sig. TACCUCCI ANTONICA



Associazione Nuovo Quartiere Sant'Agostino

Sede legale: Corso Mameli 35 - 06036 Montefalco (PG)

C.F.: 03852880545

Email: q.santagostino@gmail.com



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"NUOVO QUARTIERE SANT'AGOSTINO APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1) Nome, Sede legale
- Art. 2) Durata
- Art. 3) Finalità, scopo e attività
- Art. 4) Colori, Stemma e Motto

SOCI E VOLONTARI

- Art. 5) Soci
- Art. 6) Ammissione a socio
- Art. 7) Tipologie di socio
- Art. 8) Diritti e obblighi dei soci
- Art. 9) Perdita della qualifica di socio
- Art. 10) Volontari

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

- Art. 11) Entrate e Proventi
- Art. 12) Patrimonio sociale
- Art. 13) Bilancio d'esercizio

ORGANI SOCIALI

- Art. 14) Organi dell'associazione
- Art. 15) Assemblea
- Art. 16) Compiti dell'Assemblea
- Art. 17) Assemblea Ordinaria
- Art. 18) Assemblea Straordinaria
- Art. 19) Consiglio Direttivo
- Art. 20) Perdita della carica di Consigliere
- Art. 21) Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 22) - Il Presidente: poteri e durata in carica
- Art. 23) Organo di controllo
- Art. 24) Revisione legale

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25) Scioglimento dell'associazione
- Art. 26) Disposizioni finali

Al n. 6 Vol. 3
Rogito e Bollo il 07/01/2025
ALBERTO ALBERTO PRIVATO
Ufficio di Rogito
AGENZIA DELLE ENTRATE

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9



COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1) Nome, Sede legale

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o CTS) e successive modifiche, l’Associazione di promozione sociale “Nuovo Quartiere Sant’Agostino APS”.

L’associazione ricomprenderà nella denominazione l’acronimo APS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Montefalco (PG). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 2) Durata

L’associazione “Nuovo Quartiere Sant’Agostino APS” ha durata illimitata.

Art. 3) Finalità, scopo e attività

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari o di terzi. Opera con finalità civiche, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione ha come scopo:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato per l’inclusione sociale e il coinvolgimento della cittadinanza;
- Partecipazione a manifestazioni di rievocazione storica, folkloristica, culturale, turistico e sportivo;
- Promuovere e valorizzare la cultura della tradizione popolare degli usi e costumi, della cultura canora-musicale e delle attività ludiche;
- Diffondere la conoscenza del territorio e della sua storia, la cultura enogastronomica con particolare attenzione per le tipicità locali, produzioni tipiche ed eccellenze territoriali;
- Promuovere l’escursionismo per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio con particolare attenzione al territorio di Montefalco e, come occasione di socializzazione tra le persone;
- Organizzare in proprio, o promuovere organizzazioni da parte di altri enti, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari;
- Svolgere le attività collegate alla manifestazione “Fuga del Bove”;

Esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell’interesse generale degli associati e dei cittadini tutti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) -Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) -Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera t) - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni che hanno come finalità istituzionale gli stessi o analoghi scopi sociali.

Le attività sopra elencate sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale

ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe

Si riserva la possibilità di realizzare oggetti di qualsiasi natura per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione ed anche per lo scambio con altri Enti e/o Associazioni.

Art. 4) Colori, Stemma e Motto

L'associazione "Nuovo Quartiere di Sant'Agostino APS" riconosce come proprio Patrono Sant'Agostino. È ufficialmente contraddistinto dallo stemma che ne rappresenta e sintetizza la storia e le tradizioni, ed è così blasonato: un cuore rosso, che rappresenta il cuore fiammante trafitto da una freccia, simbolo dell'amore di Sant'Agostino per Cristo.

I colori che contraddistinguono il Quartiere Sant'Agostino sono il verde ed il rosa.

Lo stemma descritto è di esclusiva proprietà del Quartiere: il suo utilizzo è consentito solo previa autorizzazione del Quartiere medesimo attraverso i suoi legali rappresentanti.

Il motto ufficiale è: "Victoria summa in eo stat".

L'associazione "Nuovo Quartiere di Sant'Agostino APS" si riserva di affiancare allo stemma ufficiale l'uso di emblemi, imprese o Simboli in grado di rappresentare la nostra storia e le proprie tradizioni, in particolare:

- a) la simbologia legata alla devozione per il Santo titolare;
- b) emblemi degli ordini religiosi legati al territorio del Quartiere (Agostiniani etc.);
- c) stemmi delle famiglie nobili o delle organizzazioni collettive un tempo esistenti nel medesimo territorio.

SOCI E VOLONTARI

Art. 5) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, e in ogni caso non inferiore ai limiti previsti da legge.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, che accettano il presente statuto e regolamenti interni.

Gli enti del terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro partecipano alle Assemblee nella persona del loro rappresentante.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasferibile

Art. 6) Ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, dichiarando di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ai regolamenti.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio si ottiene in caso di esito positivo della domanda, con il pagamento della quota e l'annotazione del nome nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7) Tipologie di socio

I soci possono essere:

- a. onorari
- b. ordinari

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I soci ordinari sono coloro che possiedono la qualifica di socio ma non rientrano nella descrizione precedente.

Art. 8) Diritti e obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma dell'attività;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e da evadere entro 15 giorni presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Quota Sociale, il cui ammontare viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

Art. 9) Perdita della qualifica di socio

Lo status di socio si perde per dimissioni, morosità, decesso o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In caso di espulsione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Le dimissioni volontarie da parte degli associati devono essere comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Le dimissioni o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10) Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adoterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Entrate e Proventi

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote annuali e dai contributi degli associati, da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità, da ogni lascito, donazione, rendite patrimoniali ed entrate relative all'attività di interesse generale, alle attività diverse e alla raccolta fondi.

Art. 12) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 13) Bilancio d'esercizio

Il rendiconto economico/finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il rendiconto economico/finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione. L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ORGANI SOCIALI

Art. 14) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente, detto Priore
- Il Consiglio Direttivo



- Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il verbale è conservato nei libri sociali conservati nella sede dell'Associazione

Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Art. 15) Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è convocata dal Presidente dell'Associazione. È composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 1(uno) associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le Votazioni in assemblea ordinaria o straordinaria verranno effettuate per alzata di mano. In caso di situazioni particolari possono essere previste le votazioni a scrutinio segreto, se la maggioranza dei soci lo desidera. Le uniche votazioni che prevedono lo scrutinio segreto obbligatorio sono la nomina dei membri del consiglio direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione della convocazione può essere trasmessa ai soci con qualunque mezzo (consegna a mano, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciamo richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato), quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 16) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio di esercizio precedente e l'eventuale preventivo, o quando previsto il bilancio sociale;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i soci onorari;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- approvare il regolamento interno sull'organizzazione e l'operatività delle commissioni di lavoro, redatto dal consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo), per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Art. 17) Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presente almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è sufficiente la metà più uno degli associati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei 3/4 dei presenti.

Le delibere riguardanti, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia quanto previsto all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 19) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina nella misura di un minimo di 7 ad un massimo di 13.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, detto Vice priore.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. I responsabili di dette commissioni di lavoro possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare, tra i suoi membri interni o gli associati eventuali Responsabili di Settore (con le specifiche caratteristiche previste dal regolamento interno).

Art. 20) Perdita della carica di Consigliere

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti all'ultima votazione e, a parità di voti, il più anziano; il Consigliere così eletto rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo; la sua nomina deve essere ratificata alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Art. 21) Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- b. nomina il Vicepresidente;
- c. approva i programmi di attività;
- d. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- e. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- f. predispone il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- g. redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- a. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- i. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.
- j. propone all'Assemblea i soci onorari;
- k. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l. decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n. nominare al suo interno:
 - 1 Il Segretario che si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo; di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
 - 2 Il Cassiere che si occupa in generale della gestione dei libri contabili e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo; di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione
- o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Art. 22) - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 20 del presente statuto.



Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- d) esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 23) Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 (tre) componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 24) Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 comma 3 nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25) Scioglimento dell'associazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 26) Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, altresì per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al Codice civile, nonché alle Leggi ed alle Normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto il 22/12/2024

IL PRESIDENTE

Angelo S. S. S.

IL SEGRETARIO

Marcia Maggi

